

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIASSO, FIANDROTTI, NOVELLI,
CERUTTI, RONZANI, BERTONE, PAGANELLI, BONSIGNORE**

Presentata l'8 febbraio 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1987, n. 88, recante provvedimenti a favore dei tubercolotici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 marzo 1987, n. 88, « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », prevede all'articolo 1 tra l'altro, che hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

L'assegno di cura non spettava ai vecchi assistiti in quanto esso fu istituito solo con la legge n. 1088 del 14 dicembre

1970. Coloro che godettero il post-sanatorio prima di tale data non entravano nel diritto, pur essendo colpiti da forme morbose che hanno lasciato esiti invalidanti.

Ebbene, con la legge n. 88 del 1987 è stato previsto che anche coloro che hanno goduto il post-sanatorio in epoche precedenti all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1987, n. 88, possono presentare domanda.

Senonché l'INPS ha posto un termine prescrittivo retroattivo che, nei fatti, esclude dal diritto a presentare la domanda per ottenere l'assegno tutti coloro

che furono assistiti prima del 1983. Proprio coloro che la legge n. 88 del 1987 ha voluto favorire, vengono discriminati!

La legge n. 88 del 1987 ebbe un *iter* che riguardò l'VIII e la IX Legislatura. Essa fu presentata e ripresentata. Nelle varie fasi del suo *iter*, nelle relazioni e negli interventi pronunciati si legge:

« I proponenti hanno inteso anche abolire il termine prescrittivo dei 90 giorni per presentare la domanda nonchè la discriminazione ingiusta e asociale nei confronti degli ex assistiti esclusi da questa provvidenza, che nei fatti è stato il primo concreto provvedimento realizzato al fine di conservare la guarigione o la stabilizzazione clinica dell'ex ammalato il quale, se lasciato senza aiuto — in molti casi — è costretto a ricorrere ad inopportune e costose ospedalizzazioni ».

Negli atti parlamentari, il relatore della legge, senatore Vincenzo Bombardieri, affermò: « In particolare, con il disegno di legge in esame si è inteso completare e perfezionare la disciplina dell'assegnamento di cura e sostentamento (ACS), ampliando la sfera dei beneficiari e sopprimendo il termine dei 90 giorni previsto, a pena della decadenza, per la presentazione della relativa domanda ».

Inoltre la legge finanziaria per il 1987 ha stanziato per la copertura della legge n. 88 i fondi per ampliare la sfera dei beneficiari: se l'INPS applicasse il termine prescritto i 32 miliardi per il 1987, i 40 per il 1988 ed i 40 per il 1989, sarebbero solo parzialmente spesi.

In seno al Comitato speciale per l'assicurazione tubercolosi INPS, i 5 membri della componente sindacale CGIL, CISL, UIL hanno all'unanimità respinto la tesi della prescrizione quinquennale dichiarandosi favorevoli all'estensione dell'ACS anche nei confronti di coloro che hanno goduto il post-sanatoriale in epoca precedente.

Gli ex assistiti, con il passare del tempo, non sono più molti. Ma anche se ne esistesse uno solo il suo diritto a presentare la domanda è sacrosanto.

Onorevoli Colleghi, l'ULT, le ACLI ed i Patronati di assistenza sono impegnati a presentare molti ricorsi contro l'INPS. Se non interverrà una interpretazione autentica della legge 4 marzo 1987, n. 88, il contenzioso aumenterà e raggiungerà la magistratura del lavoro.

È per queste ragioni che presentiamo questa proposta di legge composta di un unico articolo di interpretazione autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 marzo 1987, n. 88, va interpretato nel senso che l'esercizio del diritto a percepire l'assegno di cura e sostentamento non è subordinato ad un termine di decadenza, bensì all'ordinario termine di prescrizione, e che, di conseguenza, il *dies a quo* di tale nuovo termine decorre dal momento della data di entrata in vigore della legge stessa.